



FRANCESCO *Card.* MONTENEGRO

per grazia di Dio e mandato della Sede Apostolica
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI AGRIGENTO

Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (cfr can. 1281 § 2).

- Visto il can. 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;
- visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
- sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici in data 23 aprile 2016, con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 5.000,00;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. tutti gli investimenti finanziari di qualunque genere e per qualsiasi importo;
6. l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali;
7. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
8. la cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di immobili o porzioni di essi di proprietà della persona giuridica o concessi ad essa a qualsiasi titolo (compresa l'installazione di apparecchiature radio *et similia* sulle torri campanarie o altri beni immobili), in particolare i contratti di locazione di immobili di qualsiasi durata;
9. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
10. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
11. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
12. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
13. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
14. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
15. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
16. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
17. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;

18. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
19. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, comprese le transazioni giudiziali o stragiudiziali;
20. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale;
21. l'atterramento di piante d'alto fusto e modifiche paesaggistiche;
22. acquisti, spese e impiego di somme oltre € 5.000,00 se esiste la disponibilità di cassa;
23. acquisti, spese e impiego di somme oltre € 2.000,00 se non c'è disponibilità di cassa;
24. costruzione di nuove chiese;
25. opere di abbellimento artistico e interventi di restauro relativi a beni mobili storici, artistici, culturali, ivi compreso il restauro e la collocazione di nuove statue o la variazione dell'impianto iconografico; acquisti e prestiti di beni culturali e riproduzioni;
26. presentazione di progetti o richieste di finanziamenti a Enti pubblici;
27. attività di valorizzazione dei BBCC mobili (mostre, musei parrocchiali, pubblicazioni, prestito, riprese e foto) e immobili, nonché l'utilizzo degli stessi per finalità diverse dal culto (es. concerti, riprese e foto);
28. alienazioni di ex voto e oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessario richiedere, tramite l'Ufficio Amministrativo Diocesano, l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'ente.

La mancata autorizzazione comporta la nullità del negozio e la conseguente responsabilità del legale rappresentante.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 12, 13, 14, 17 e 18. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 9, 10, 15, e il n. 10, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Agrigento, 24 giugno 2017.

Il Cancelliere
Sac. Giuseppe Morreale



L'Ordinario Diocesano
FRANCESCO Card. MONTENEGRO, Arcivescovo

Prot. N° CAN-2017 - 131 /U